

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

53° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente GUERZONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(70) *FUMAGALLI CARULLI ed altri.* – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

(809) *LAVAGNINI ed altri.* – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti

(889) *CAMERINI ed altri.* – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

(1783) *SERVELLO ed altri.* – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia

(3407) *VENTUCCI ed altri.* – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

(3054) *ROBOL ed altri.* – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98

(4284) **FUMAGALLI CARULLI.** – *Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(4578) **THALER AUSSERHOFER ed altri.** – *Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana*

(1715) **PACE ed altri.** – *Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania*

(4690) **CAMBER e LA LOGGIA.** – *Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati*

(4921) **CAMBER.** – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia*

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori già soggetti alla sovranità italiana della ex Jugoslavia»)

- * PRESIDENTE Pag. 3, 6, 8 e passim
- CAMERINI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 8, 23
- * CASTELLANI Pierluigi (PPI), relatore alla Commissione 6, 8, 10 e passim
- PAGANO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica 6, 8, 10 e passim
- * ROSSI (Lega Forza Nord Padania) . 6, 7, 8 e passim
- * TAROLLI (CCD) 6, 8, 17 e passim

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(70) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(809) LAVAGNINI ed altri. – *Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti*

(889) CAMERINI ed altri. – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(1783) SERVELLO ed altri. – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

(3407) VENTUCCI ed altri. – *Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

(3054) ROBOL ed altri. – *Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98*

(4284) FUMAGALLI CARULLI. – *Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(4578) THALER AUSSERHOFER ed altri. – *Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana*

(1715) PACE ed altri. – *Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania*

(4690) CAMBER e LA LOGGIA. – *Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati*

(4921) CAMBER. – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia*

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori già soggetti alla sovranità italiana della ex Jugoslavia»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava, d'iniziativa delle senatrici Fumagalli Carulli e Siliquini», «Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti», d'iniziativa dei senatori Lavagnini, Di Orio, Veraldi, Polidoro, Carella,

Bonavita, Monteleone e Fisichella, «Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava», d'iniziativa dei senatori Camerini e Bratina, «Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia, d'iniziativa dei senatori Servello, Maceratini, Collino, Porcari, Magliocchetti, Pasquali, Danieli e Maggi, «Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, d'iniziativa dei senatori Ventucci, Pedrizzi, Mantica, Misserville, Tarolli, D'Alì, Biasco, La Loggia e Terracini, «Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98», d'iniziativa dei senatori Robol, Giaretta, Polidoro, Andreolli, Bedin e Zilio «Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava», d'iniziativa della senatrice Fumagalli Carulli, «Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana», d'iniziativa dei senatori Thaler Ausserhofer, Bianco, Rigo, De Carolis, Bedin e Crescenzo, «Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania», d'iniziativa dei senatori Pace, Bevilacqua, Marri e Battaglia, «Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati», d'iniziativa dei senatori Camber, La Loggia e Bosello, «Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia, d'iniziativa del senatore Camber.

Avverto che nella seduta antimeridiana dell'Assemblea di ieri il Presidente del Senato ha annunciato il trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Propongo quindi alla Commissione di dare per acquisito alla nuova fase procedurale in sede deliberante l'esame precedentemente svolto in sede referente, prendendo come oggetto della discussione il testo unificato assunto come testo base nella precedente seduta del 7 febbraio scorso.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo inoltre che sul testo e sugli emendamenti presentati, la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso i rispettivi pareri.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Misura dell'indennizzo)

1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135 e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, che i presentatori danno per illustrati:

1.1

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge» con le seguenti: «, che non può comunque essere inferiore alla differenza tra il 70 per cento del valore attualizzato del bene perduto e la quota d'indennizzo già percepita».

Conseguentemente:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito il "Fondo per gli indennizzi dei beni perduti dai cittadini italiani nei territori della ex-Yugoslavia" presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Al Fondo sono attribuiti 140 miliardi per l'anno 2001, 270 miliardi per l'anno 2002 e 190 miliardi per l'anno 2003 e 80 miliardi a decorrere dall'anno 2004 fino al 2010.

3. All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole "130 miliardi" e "50 miliardi" rispettivamente con "230 miliardi" e "150 miliardi"».

Sopprimere la Tabella A.

1.2

PEDRIZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I cittadini italiani, gli enti e le società italiane che hanno perduto all'estero beni, diritti e interessi a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità esercenti, anche solo di fatto, la sovranità su quei territori prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda ai fini della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modifiche nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ROSSI. Annuncio ovviamente il voto favorevole sull'emendamento 1.1, volto ad incrementare le risorse finanziarie disponibili per il risarcimento agli esuli italiani per i beni confiscati dalla *ex* Jugoslavia.

TAROLLI. Il Centro Cristiano Democratico annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

L'emendamento 1.2 si intende decaduto per assenza del proponente. Metto pertanto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Domanda confermativa)

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

2.1

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Sopprimere l'articolo.

2.2

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate nuove domande di indennizzo dagli aventi diritto ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 16».

I presentatori danno per illustrato l'emendamento 2.1.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 affronta un aspetto che non ha trovato l'accordo dei componenti del comitato ristretto costituitosi per predisporre un testo base. Con l'emendamento si vogliono in sostanza riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande rispetto a quelle già presentate ai sensi della legge n. 16 del 1980 per la richiesta di indennizzo in considerazione del fatto che alla prima apertura dei termini, che risale a tanti anni fa, molti esuli non avevano presentato domanda in quanto insistevano nella loro richiesta di restituzione dei beni da parte degli attuali paesi, Slovenia e Croazia, nati dalla divisione della ex Repubblica federale jugoslava. Quindi, questo comportamento, perfettamente legittimo e condivisibile, deve trovare a questo punto una soluzione nel momento in cui il Governo ha dimostrato in tutti questi anni di non avere concluso nulla con la Slovenia e la Croazia in fatto di restituzione di parte di questi beni, che a tutt'oggi risultano essere di proprietà statale e quindi nella condizione di essere restituiti. È chiaro che questi esuli, preso atto dell'inerzia governativa di questi anni, hanno tutto il diritto di cam-

biare la loro posizione e di pretendere di richiedere il risarcimento in alternativa alla mancata restituzione dei beni. Impedire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande vuol dire discriminare questi soggetti. L'emendamento quindi è volto a raggiungere questo obiettivo. Mi auguro che venga preso in considerazione; diversamente si tenga presente che ci sarà una parte di esuli che continuerà a portare avanti le sue giuste istanze.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1. Il mio parere è altresì contrario sull'emendamento 2.2, in quanto – lo ricordo ai colleghi – su questo aspetto si è molto discusso in sede di comitato ristretto compiendo alla fine la scelta di non riaprire i termini per le domande per una serie di opportunità sulle quali hanno convenuto la maggioranza delle associazioni interessate consultate. Si tratta di un provvedimento, così come previsto dall'articolo 2, che raccoglie non certamente l'unanime consenso ma la maggioranza dei consensi degli interessati.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 si intende decaduto per assenza dei proponenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

ROSSI. Non sono soddisfatto della risposta data dal relatore e dal Governo perché è inammissibile negare il diritto degli esuli di presentare domanda per avere il giusto indennizzo. Trovo ciò del tutto illegittimo e ritengo possa compromettere il futuro di questa legge, che sarà naturalmente impugnata dai soggetti costituzionalmente lesi. Naturalmente annuncio il voto favorevole sull'emendamento.

CAMERINI. Voterò contro questo emendamento, ricordando che dal 1949 al 1985 si sono succedute ben nove leggi, ognuna delle quali prorogava e fissava nuovi termini per la presentazione delle domande. Dopo nove leggi che hanno affrontato il problema in questo modo, riaprire i termini vorrebbe dire rimandare ulteriormente l'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

TAROLLI. Voterò a favore di questo articolo sapendo quali sono le perplessità che una decisione di questo tipo comporta. Nel corso delle au-

dizioni svoltesi, autorevoli esponenti della comunità giuliano-dalmata hanno sostenuto che la riapertura dei termini è una questione vitale, ma in sede di esame di questa problematica è stato anche convenuto che la riapertura dei termini avrebbe potuto comportare il differimento della liquidazione ad anni successivi, con il rischio, quindi, di vanificare lo sforzo che tutto il comitato, tutta la Commissione hanno fatto per reperire i fondi necessari per il triennio considerato.

Credo che l'esigenza di procedere rapidamente all'indennizzo sia una ragione sufficiente per farci ritenere che la non riapertura dei termini è il male minore rispetto alla necessità che i cittadini che da 50 anni non sono stati soddisfatti nelle loro richieste vedano gli indennizzi giustamente liquidati. Per questa ragione voterò a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Liquidazione dell'indennizzo)

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dalla commissione interministeriale competente per i beni di cui all'articolo 1.

2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge è concessa secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, a partire dalle pratiche comprese nel primo scaglione.

3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Federazione Jugoslava il diritto all'indennizzo viene meno.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e la seguente proposta di coordinamento:

3.1

THALER AUSSERHOFER

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, che provvedono in base all'ordine di ricezione delle domande di cui al presente articolo».

3.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

3.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «è concessa», inserire le altre: «, nei limiti delle risorse annualmente disponibili».

3.3

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Repubblica Italiana interverrà nelle sedi competenti per ottenere, dagli Stati sorti dal dissolvimento della ex Jugoslavia, la restituzione dei beni attualmente "nazionalizzati" da tali Stati».

Coord.1

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «a partire dalle pratiche comprese nel primo scaglione», con le altre: «con priorità dallo scaglione di valore del bene più basso».

Comunico che i presentatori danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.3.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.100, presentati dal relatore, nonché sulla proposta di coordinamento n. 1.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Trattamento fiscale degli indennizzi)

1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994 n. 98.

Con riferimento a questo articolo è stata presentata la seguente proposta di coordinamento:

Coord.2

IL RELATORE

Dopo le parole: «di cui», inserire le altre: «all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135 e».

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole alla proposta di coordinamento n. 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2, presentata dal relatore, riferita all'articolo 4.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo coordinato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Autorizzazione di spesa)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino al 2010.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «fino all'anno 2010.», con le altre: «fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3».

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Ricordo che l'emendamento 5.100 è stato predisposto in ossequio al parere reso dalla 5^a Commissione permanente.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.100.

ROSSI. Con l'emendamento in esame si dice: «fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3». Se questi indennizzi fossero superiori cosa succederebbe?

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Anzichè al decimo anno si andrebbe all'undicesimo, al dodicesimo, e così via.

ROSSI. Non sarebbe opportuno allora sapere l'esatta entità dell'indennizzo? Altrimenti, vincoleremmo 40 miliardi annui sino all'anno «X» senza sapere alcunché di preciso sull'importo complessivo. Se la stima è quella indicata non si comprende il perché delle parole utilizzate nell'emendamento.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 5.100 è stato presentato in ossequio al parere reso dalla 5^a Commissione permanente. La stima dell'onere complessivo, che si aggira intorno ai 700 miliardi circa, è stata fatta sulla base di una previsione teorica. Temendo che tale previsione possa essere superata nei fatti, si è ritenuto opportuno prevedere tale possibilità esplicitando comunque l'impossibilità di superare l'indennizzo previsto dalla tabella annessa all'articolato ed assicurando così la copertura finanziaria: se gli indennizzi saranno liquidati entro il 2007 la procedura terminerà come previsto; se si renderà necessario andare oltre il 2011, lo si farà. Gli indennizzi saranno, però, pagati in base ai coefficienti di cui alla tabella che permette di calcolare l'onere complessivo.

ROSSI. Ritengo che non sia corretto procedere in questo modo: la stima di 700 miliardi potrebbe effettivamente alla fine non corrispondere esattamente alla cifra che si renderà necessaria. Si deve pertanto prevedere un tetto di 700 miliardi perché questo sarebbe l'intento di questa legge.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Contesto la sua affermazione, senatore Rossi, e ribadisco che l'onere complessivo della legge si ricava dall'applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui alla tabella annessa all'articolato, unitamente al complesso dell'autorizzazione di spesa definita dall'articolo 5.

ROSSI. Quanto lei dice è a margine della discussione. Se poi dovessero risultare 1.400 miliardi il discorso sarebbe diverso. È bene allora che si stabilisca l'entità esatta. Nel caso contrario l'eventuale approvazione dell'emendamento renderebbe privo di quantificazione definita il disegno di legge.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, le cifre sono riportate nelle tabelle. Sono tetti annuali che, per quanto riguarda i primi tre anni, sono quelli previsti nella legge finanziaria, cui si aggiunge il 40 per cento del Fondo speciale. Per quanto riguarda gli anni successivi, ci si rifà al 40 per cento del Fondo speciale. Ovviamente il tetto finale deriva dalla tabella A annessa al provvedimento. È chiaro che se dovessimo modificare la tabella A in un certo senso il tetto sarà sfiorato; in sede di esame della tabella si discuterà del problema.

ROSSI. Non metto in discussione l'attuale tabella; nella stessa, però, non è scritto che la risorsa finanziaria necessaria è pari a 700 miliardi. Tale cifra si ricava solo marginalmente dalla discussione. Se la Commissione bilancio chiede la presentazione di questo emendamento vuol dire che mette in dubbio che dal calcolo eseguito in base ai coefficienti di cui alla tabella A derivi la cifra di 700 miliardi. Questo è il senso dell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, la sua dichiarazione di voto contraria risulterà dal resoconto stenografico.

ROSSI. Signor Presidente, stiamo approvando una legge che non ha tetto di spesa.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, le ripeto che la sua dichiarazione di voto contraria sarà riportata negli atti della Commissione.

ROSSI. In tal caso, signor Presidente, desidero precisare che la mia dichiarazione di voto sull'emendamento è di contrarietà nel momento in cui non è definito il tetto di spesa.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annui a carico dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 3.2.1.39 della tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001, 130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base «Fondo Speciale», di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

A questo articolo sono stati presentati il seguente emendamento e la seguente proposta di coordinamento:

6.1

PEDRIZZI

Dopo le parole: «intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 16 del 1980» *aggiungere le seguenti:* «che rimane disponibile per far fronte unicamente ai pagamenti degli indennizzi per le altre categorie di profughi, non contemplate nell'articolo 1, comma 1, della presente legge».

Coord.3

IL RELATORE

Sostituire le parole: «della tabella C della legge 23 dicembre», *fino alle parole:* «26 gennaio 1980», *con le altre:* «dello stato di previsione del Ministero del tesoro, così come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16».

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'emendamento 6.1 si dà per illustrato. Lo dichiaro decaduto per assenza del proponente.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Esprimo parere favorevole alla proposta di coordinamento n. 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 3, presentata dal relatore, riferita all'articolo 6.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo coordinato.

È approvato.

Passiamo all'esame della tabella A annessa al disegno di legge:

TABELLA A

CALCOLO DEGLI INDENNIZZI

Valore al 1938	fino a lire 100.000	x coefficiente 300
Valore al 1938	da lire 100.001 a 200.000	x coefficiente 150
Valore al 1938	da lire 200.001 a 500.000	x coefficiente 50
Valore al 1938	da lire 500.001 fino a 1.000.000	x coefficiente 30
Valore al 1938	da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	x coefficiente 20
Valore al 1938	oltre i 5.000.000	x coefficiente 10

A questa tabella sono stati presentati i seguenti emendamenti, da intendersi come illustrati:

Tab.1

ROSSI

Alla tabella A sostituire tutti i coefficienti con il seguente: «500».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «130 miliardi» e «50 miliardi» rispettivamente con: «230 miliardi» e «150 miliardi».

Tab.2

TAROLLI

Sostituire la tabella con la seguente:

«TABELLA A

CALCOLO DEGLI INDENNIZZI

Valore al 1938	fino a lire 200.000	x coefficiente 300
Valore al 1938	da lire 200.001 fino a lire 500.000	x coefficiente 150
Valore al 1938	da lire 500.001 fino a lire 1.000.000	x coefficiente 60
Valore al 1938	da lire 1.000.001 fino a lire 5.000.000	x coefficiente 20
Valore al 1938	oltre lire 5.000.000	x coefficiente 10»

Tab. 2-bis.

IL RELATORE

Alla Tabella A annessa, sostituire le parole: «coefficiente 300», con le altre: «coefficiente 350».

Tab.3

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

Alla tabella A annessa, sostituire le parole: «Valore al 1938 da lire 100.001 a lire 200.000 x coefficiente 150» con le seguenti: «Valore al 1938 da lire 100.001 a lire 200.000 x coefficiente 500».

Tab.4

THALER AUSSERHOFER

Alla tabella A annessa, sostituire le parole: «coefficiente 10» con le seguenti: «coefficiente 15».

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Invito il proponente a ritirare l'emendamento Tab. 2 e a convergere sull'emendamento Tab. 2-bis da me presentato, più contenuto nell'incremento e che si inquadra nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.

TAROLLI. Accolgo la sollecitazione avanzata dal relatore e ritiro l'emendamento Tab. 2 giacché lo spirito della mia proposta modificativa è lo stesso di quello che ispira l'emendamento Tab. 2-bis (esaminato, peraltro, questa mattina in sede di sottocomitato pareri della 5^a Commissione), che si pone l'obiettivo di privilegiare, nella suddivisione in categorie e nella liquidazione, le fasce più «deboli».

La mia ipotesi di lavoro, dunque, è superata dalla proposta presentata dal relatore al quale riconosco il merito di aver contenuto la spesa in linea con le disponibilità finanziarie che gli articoli precedenti hanno stabilito.

Pertanto, preannuncio fin da ora il voto favorevole sull'emendamento Tab. 2-bis.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Invito, inoltre, il presentatore a ritirare l'emendamento Tab. 1 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Tab. 3 e Tab 4.

Faccio osservare al senatore Rossi, che si preoccupa tanto del tetto di spesa, che la sua proposta esso verrebbe «sfondato», raggiungendo valutazioni stratosferiche.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e favorevole sull'emendamento Tab. 2-bis.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 1.

ROSSI. Intendo chiarire, per rettificare quanto espresso dal relatore, che l'emendamento da me presentato prevede sì un incremento delle risorse finanziarie da mettere a disposizione per gli indennizzi, ma le quantifica in misura molto chiara. Esso contiene cifre precise, mentre il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare non ha un tetto di spesa definito. Questa è la differenza.

Dichiaro, dunque, il mio voto favorevole all'emendamento Tab. 1.

TAROLLI. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento Tab. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tab. 1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tab. 2-bis.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

Credo che in 5^a Commissione il sottosegretario Morgando abbia espresso parere contrario perché vi era il limite temporale del 2010. Poiché esso è stato modificato, l'incompatibilità è superata e dunque esprimo parere favorevole.

TAROLLI. Ho già ricordato di aver sostenuto in 5^a Commissione questo emendamento, nei riguardi del quale oggi ribadisco il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tab. 2-bis, presentato dal relatore.

È approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti Tab. 3 e Tab. 4.

Passiamo alla votazione della proposta di coordinamento n. 4, predisposta dal relatore per una migliore redazione della tabella A:

Coord.4

IL RELATORE

Sostituire la Tabella A con la seguente:

Valore del bene al 1938	«TABELLA A coefficiente di rivalutazione
fino a lire 100.000	300
da lire 100.001 a 200.000	150
da lire 200.001 a 500.000	50
da lire 500.001 fino a 1.000.000	30
da lire 1.000.001 a 5.000.000	20
oltre i 5.000.000	10».

È approvata.

Metto ai voti la tabella A annessa al disegno di legge nel testo coordinato e come emendata in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Tab. 2-*bis*.

È approvata.

Passiamo all'esame e alla votazione dei seguenti ordini del giorno:

(0/70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690, 4921/1/6)
VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

«La 6^a Commissione permanente, in sede di esame del testo unificato dei disegni di legge n. 70 e connessi,

premesso che nel testo non si sono minimamente accolte le numerose e legittime istanze degli italiani profughi da paesi diversi dalla ex Jugoslavia che pure risultavano ampiamente contenute e puntualmente descritte in molti dei testi presentati ed esaminati;

che l'approvazione di quello che si pretende sia un «testo unificato» dei disegni di legge in questione, quando si tratta in effetti di un testo di stralcio dei disegni di legge concernenti specificamente il problema degli indennizzi riguardanti la ex Jugoslavia, penalizza ingiustamente le legittime aspirazioni dei cittadini italiani che hanno subito danni in zone diverse e che godono attualmente di una posizione legislativa parificata a questi;

che risultano in essere posizioni di gravissima ingiustizia legislativa che dovrebbero essere sanate al più presto, come l'inserimento dei cittadini italiani di religione ebraica profughi dalla Libia che sono potuti rientrare nella loro qualità di italiani (tolta loro durante il fascismo con le leggi antiebraiche) solo dopo la chiusura dei termini di presentazione delle richieste di indennizzo,

impegna il Governo ad emanare nei tempi più brevi possibili una normativa che riveda la disciplina degli indennizzi per le perdite subite dai profughi italiani nei paesi esteri, così da adempiere al principio costituzionale di eguale trattamento di tutti i cittadini italiani. In particolare per ovviare all'attuale ingiustificata esclusione di alcune categorie quali i cittadini italiani di religione ebraica esuli dalla Libia».

(0/70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690, 4921/3/6)

PEDRIZZI

«La 6^a Commissione, in sede di esame del testo unificato del disegno di legge sugli indennizzi per i beni perduti nei territori della ex Jugoslavia, impegna il Governo ad emanare nei tempi più brevi possibili una normativa che riveda la disciplina degli indennizzi per le perdite subite dai profughi italiani nei paesi esteri, così da adempiere al principio costituzionale di eguale trattamento di tutti i cittadini. In particolare per ovviare all'attuale ingiustificata esclusione di alcune categorie quali i cittadini italiani di religione ebraica esuli dalla Libia».

(0/70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690, 4921/2/6)

ROSSI

«La 6^a Commissione,

in occasione della discussione del testo unificato dei disegni di legge sull'attribuzione degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perso i loro beni siti nei territori ceduti dall'Italia alla ex Jugoslavia;

premessi che:

ad oggi i cittadini espropriati hanno ricevuto un indennizzo irrisorio, che non ha consentito loro la possibilità di acquistare un alloggio in Italia;

alcuni aventi diritto addirittura non hanno ancora ricevuto alcun indennizzo a causa della difficoltà di dimostrare il possesso della cittadinanza italiana all'epoca della perdita dei beni, o perché fuggiti e costretti ad emigrare in paesi lontani;

gli indennizzi ricevuti sono irrisori e coprono all'incirca il venti per cento del valore di mercato dei beni;

molti beni immobili espropriati sono oggi di proprietà di Enti statali e locali della Slovenia e della Croazia;

molti cittadini espropriati vogliono tornare in possesso dei loro beni, piuttosto che ricevere un indennizzo,

impegna il Governo nel proseguire le trattative con la Slovenia e la Croazia a richiedere prioritariamente ed ottenere la restituzione agli originari proprietari degli immobili espropriati, previa rinuncia delle somme elargite a titolo di indennizzo».

ROSSI. L'ordine del giorno n. 2 sollecita il Governo a proseguire le trattative con la Slovenia e la Croazia per richiedere la restituzione dei beni immobili a suo tempo espropriati e tuttora di proprietà di enti statali e locali.

Ritengo giusto che questi esuli – se ne hanno diritto – tornino in possesso dei loro beni. Nel caso in cui ciò avvenisse essi dovrebbero restituire le somme già ottenute a titolo d'indennizzo dallo Stato italiano.

Occorre evitare che siano i contribuenti italiani a farsi carico di tali indennizzi e che Paesi come la Slovenia e la Croazia si arricchiscano ingiustamente, incamerando in modo definitivo questi beni solo perché il Governo italiano, con la sua inerzia, vi acconsente.

PRESIDENTE. I rimanenti ordini del giorno si intendono illustrati.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, ritengo che lei possa riproporre la questione evidenziata nel suo ordine del giorno in Aula.

ROSSI. Il provvedimento non sarà discusso in Aula giacché siamo in sede deliberante.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, vi sono implicazioni di politica estera. Non credo che la 6^a Commissione abbia la competenza per chiedere, in un atto di volontà del Parlamento, che si aprano le trattative con la Slovenia e la Croazia senza che il Governo se ne assuma la responsabilità.

ROSSI. Nell'emendamento non si chiede di aprire le trattative, ma di proseguirle. Si vuole evitare che con l'approvazione di questo provvedimento si chiuda definitivamente la questione degli indennizzi agli esuli e si «autorizzi» il Governo ad abbandonare la trattativa.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sarebbe quanto meno necessario acquisire il parere del Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che il senatore Rossi adottasse una formula meno perentoria e un po' più «sfumata», giacché egli giustamente fa notare che il provvedimento è esaminato in sede deliberante per cui non ci sarà un'altra fase in Aula.

Ci tengo a precisare che nutro la massima comprensione per l'obiettivo che con l'ordine del giorno s'intende perseguire.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Nel caso in cui il presentatore riformulasse l'ordine del giorno n. 2 eliminando tutte le considerazioni contenute nella premessa, sarei disponibile a modificare il parere.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, è d'accordo a riformulare l'ordine del giorno nel senso indicato dal relatore?

ROSSI. No, signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno così come presentato in quanto ritengo opportuno sollecitare il Governo a proseguire le trattative con la Slovenia e la Croazia.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Ricordo al senatore Rossi che il testo tiene conto delle preoccupazioni da lui espresse riguardo alla restituzione dei beni visto che è stata accolta all'articolo 3 una specifica richiesta delle associazioni rappresentative degli esuli istriani e dalmati. L'ultimo comma del citato articolo recita: «In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Federazione jugoslava il diritto all'indennizzo viene meno». Ciò significa che il problema della restituzione del bene rimane impregiudicato e riguarderà le trattative tra i due Stati.

Pertanto, invito il presentatore ad eliminare la premessa dell'ordine del giorno e a trasformare l'impegno in un invito al Governo.

PAGANO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il relatore.

ROSSI. Faccio presente che con il comma 3 dell'articolo 3 non si risolve la questione. L'ordine del giorno va esattamente ad integrare quanto previsto in questo comma che, di per sé, non porterebbe da nessuna parte.

Nel mio ordine del giorno s'intende ribadire con fermezza che queste trattative devono proseguire per arrivare alla conclusione – se possibile – della restituzione dei beni. Bisogna, infatti, tenere presente che la Slovenia e la Croazia devono entrare nell'Unione europea ed uno dei cardini per l'accesso è il rispetto dei diritti delle minoranze. In questo caso, sono le minoranze italiane (dalmati, friulani, giuliani ed istriani) che hanno diritto alla restituzione. Quindi, i paesi esteri devono chiudere il contenzioso con queste minoranze; diversamente, proprio noi italiani finiremmo per tenere un comportamento discriminatorio, salvaguardando – giustamente – i di-

ritti delle minoranze slovene e croate in Italia, ma non quelli delle nostre minoranze nei confronti della Slovenia e della Croazia.

Mantengo, dunque, l'ordine del giorno e chiedo che venga votato, riservandomi, qualora la Commissione dovesse respingerlo, di presentarne un altro nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Stante l'assenza dei rispettivi proponenti, dichiaro decaduti gli ordini del giorno nn. 1 e 3.

Passiamo alla votazione finale.

CAMERINI. Il Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo voterà in maniera convinta a favore di questo provvedimento considerandolo un atto di giustizia a riconoscimento delle sofferenze sopportate dagli esuli che hanno dovuto abbandonare i loro beni e le loro case.

Dopo un vuoto legislativo durato quindici anni, durante i quali il problema è rimasto sepolto nella memoria collettiva, con l'approvazione del provvedimento al nostro esame si rivalutano in maniera sostanziale gli indennizzi riguardanti i beni perduti.

TAROLLI. A nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico esprimo soddisfazione per il modo in cui si è concretizzato il lavoro svolto dalla Commissione.

Si tratta di una soddisfazione dettata non solo dal risultato ottenuto, ma anche dal fatto che la soluzione di tale questione era stata sollecitata direttamente dal vice presidente della Camera dei deputati, Giovanardi, e indirettamente dal Presidente della Repubblica. Quest'ultimo, informalmente e in più occasioni, ha auspicato una soluzione positiva di tale questione dopo tanti anni di oblio.

Il risultato raggiunto (sia pure non ottimale rispetto a quello che originariamente ci eravamo prefissi, ma comunque sostanziale) testimonia come l'impegno profuso riceve oggi un positivo coronamento anche grazie all'attenzione posta dal relatore e dal Sottosegretario a tale tematica. Di ciò va dato atto.

Sollecito, però, il relatore a considerare uno degli aspetti che nel comitato ristretto avevamo convenuto di sottolineare. Vale a dire che questo non deve configurarsi come l'ennesimo provvedimento che tampona, con un contributo nuovo, il problema dell'indennizzo. In sede di comitato ristretto si era convenuto sul fatto che dopo cinquant'anni fosse giunto il momento di mettere fine alla questione, individuando la cifra realistica su cui il Governo e il Parlamento dovevano attestarsi per la liquidazione. Ricordo che l'importo era nell'ordine dei 1.200-1.500 miliardi, e il provvedimento che ci accingiamo ad approvare dovrebbe collocarsi all'interno

di questo quadro. Non vorrei, infatti, che tra qualche tempo si proponga la questione degli indennizzi e che si debba ricominciare la discussione per aggiornare la quota di finanziamento.

Quella cifra è stata identificata, e credo che il senatore Castellani dovrebbe accennarvi, anche per un atteggiamento di correttezza nei confronti di tutti i commissari che si sono spesi per trovare una soluzione.

Certo, si sarebbe potuto fare di più, ma aver individuato 700 miliardi ha rappresentato un notevole sforzo.

Ritengo che un importo del genere rappresenti la testimonianza concreta di come il Parlamento abbia voluto farsi carico di una questione che, altrimenti, avrebbe pesato ancora sulla prossima legislatura, con ulteriori delusioni delle aspettative degli interessati.

Dichiarando, dunque, il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico, auspico che il presente provvedimento raccolga anche la condivisione di tutte le associazioni che hanno collaborato per dar vita al testo oggi al nostro esame.

ROSSI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania sul provvedimento al nostro esame, volto a dare un ulteriore acconto come indennizzo per i beni confiscati dalle autorità jugoslave agli esuli dalmati, giuliani ed istriani.

Non nascondo, però, la mia contrarietà per il rifiuto della Commissione di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande d'indennizzo ed anche per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5. A mio avviso, si finisce con l'approvare una norma che non ha una copertura finanziaria ben definita.

Faccio presente che con l'approvazione dell'emendamento 5.100, presentato dal relatore, si sarebbe potuto benissimo accogliere la proposta avanzata dalla mia parte politica volta ad una riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande giacché il periodo del risarcimento di protrae ben oltre l'anno 2010, cioè fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi. Stando così le cose, non si capisce perché si debba procedere al pagamento degli indennizzi fino all'esaurimento delle domande già pervenute, senza un tetto di spesa, e non si dia la possibilità a chi a suo tempo non aveva presentato la domanda di indennizzo di presentarla.

Se fosse stata accolta la mia proposta emendativa, la liquidazione degli indennizzi non sarebbe terminata nel 2005 o nel 2010 o 2012 e si sarebbero accontentati tutti.

Dunque, la formulazione dell'articolo 5 come risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.100 del relatore sarebbe perfettamente coerente con la richiesta di riapertura dei termini per presentare nuove domande di indennizzo da parte degli aventi diritto.

Esprimo, infine, disappunto per il fatto che la Commissione abbia respinto l'ordine del giorno da me presentato, dando quasi un tacito assenso al Governo ad abbandonare le trattative per la restituzione dei beni confiscati a suo tempo e tuttora di proprietà statale, slovena e croata.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Annuncio il voto favorevole del Gruppo PPI sul provvedimento in titolo e ringrazio tutti i colleghi che mi hanno sostenuto anche in sede di comitato ristretto. Il loro impegno ha permesso di giungere all'elaborazione del testo unificato dei numerosi disegni di legge presentati in materia. Ringrazio, inoltre, il sottosegretario Pagano per la disponibilità e la collaborazione fornite.

Indubbiamente il provvedimento non soddisfa tutta le aspettative degli esuli giuliani, dalmati ed istriani, ma certamente dà un segnale forte di attenzione nei loro confronti, soprattutto in direzione di coloro che hanno perduto beni immobili (case, terreni, e così via).

Il lavoro svolto certamente potrà risultare utile nella prossima legislatura giacché – se ve ne sarà la volontà – il Governo potrà prendere ulteriori decisioni.

Mi preme sottolineare, però, soprattutto in relazione all'ultimo intervento svolto dal senatore Rossi, che non abbiamo sottovalutato affatto il problema della restituzione dei beni agli esuli qualora ciò fosse possibile attraverso le relazioni internazionali dello Stato italiano con la Slovenia e la Croazia, tant'è che con il testo oggi in votazione abbiamo compiuto una scelta molto chiara: non abbiamo utilizzato i fondi della Slovenia accantonati presso una banca del Lussemburgo e versati quale indennizzo per i beni nazionalizzati. Inoltre, l'aver aggiunto al comma 3 dell'articolo 3 le parole a cui accennavo poc'anzi rappresenta un segnale nei confronti di una possibile trattativa con la Slovenia e la Croazia per il ritorno in proprietà di questi beni da parte degli esuli.

Pertanto, il testo in votazione non pregiudica alcun passo dello Stato italiano nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia per la restituzione dei beni.

PRESIDENTE. Anch'io esprimo soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Intendo ringraziare in modo particolare il relatore per l'impegno profuso giacché la situazione da affrontare era complessa per i diversi disegni di legge presentati in materia, per le numerose rappresentanze e per il tempo impiegato.

Ringrazio, inoltre, i collaboratori della Commissione che hanno assecondato il nostro lavoro.

Auspico che l'altro ramo del Parlamento possa concludere in tempi brevi l'esame del testo che oggi ci accingiamo ad approvare.

Intendo sottolineare come si sia richiamato indirettamente l'interesse sulle legittime speranze dei cittadini italiani esuli da altri territori dopo la seconda guerra mondiale. Naturalmente con il presente provvedimento non si interviene per la generalità dei cittadini italiani profughi da Paesi esteri – lo ha già ricordato il relatore – e tantomeno si conclude un percorso per i soggetti a cui si applicheranno queste norme.

È importante ricordare, infatti, che il provvedimento in esame parte dal presupposto che il confronto tra il nostro Paese e gli Stati in questione resta aperto e che di conseguenza permane il problema delle modalità di

una eventuale estinzione di questi diritti. Quest'ultima non è affatto pregiudicata dal disegno di legge, dal momento che esso interessa solo una parte dei cittadini italiani e neanche per quella è conclusivo. Ritengo però che dall'applicazione di queste norme si potranno trarre indicazioni utili sul modo di affrontare i problemi ancora irrisolti.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 70, 809, 889, 1783, 3407, 3054, 4284, 4578, 1715, 4690 e 4921, così come modificato, che assumerà il seguente titolo: «Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

